

COMUNE DI NAVELLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

ELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

20 del Reg. 1/7/2000
OGGETTO: [REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE]

anno ~~2000~~ **DUEMILA** il giorno **UNO** del mese di **LUGLIO**
re **12.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
la (1) **PRIMA** convocazione in sessione (2) **ORDINARIA**, partecipata ai Signori
glieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
DERICO PAOLO	X				
GELONE ERCOLE		X			
POLEONE GIANFRANCO	X				
DERICO PIERO	X				
FELICE BERARDINO	X				
CCHINEI ROBERTO	X				
GELONE ELVIRA	X				
LUZIO GIULIANA	X				
SBARRI DIEGO	X				
ANCARLO TARCISIO	X				
MARZIO VALENTINO	X				
RLONE GIOVANNA	X				
SIONI FELICE		X			

egnati n. 13
arica n. 13

Presenti n. **11**
Assenti n. **2**

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Signor:
DERICO PAOLO IN QUALITA4 DI SINDACO - Partecipa il Segretario comunale Signor
TT. ROSA GIOVANNI - Vengono dal Signor Presidente nominati
atori i Signori:

la seduta è **PUBBLICA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che si rende necessario procedere ad individuare le condizioni economiche per l'accesso a titolo gratuito ai servizi sociali erogati dal Comune di Navelli, ovvero a fissare le quote di partecipazione dei beneficiari i cui redditi siano superiori ai limiti fissati con il regolamento oggetto della presente deliberazione;

Ritenuto che si debba procedere all'approvazione del Regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;

Visto l'allegato regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 59 della Legge n. 449/1997;

Visto il D.to Leg.vo n. 109/1998, come modificato dal D.to Leg.vo n. 130/2000;

Visto il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221;

Visto, altresì, il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305;

Visto il D.M. 29/07/1999;

Visto le leggi n. 142/1990;

VISTO la Legge n. 127/1997;

Visto l'art. 32 della Legge n. 142/1990;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento di questo Organo;

Acquisito I pareri ex-art. 53 della Legge 142/1990;

Con votazione che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 1 ();
- su votanti n. 11

DELIBERA

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di inviare la presente deliberazione al CO.RE.CO. per controllo preventivo di legittimità;

ALLEGATO SUB A ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 1/7/2000

COMUNE DI NAVELLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL ____)

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 59 della legge 449/97 e del D.Lgs. 109/98, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, nonché delle norme contenute nel D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, nel D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 e nel D.M. 29/07/1999, è diretto ad individuare le condizioni economiche per l'accesso a titolo gratuito ai servizi **sociali erogati dal Comune di Navelli** -

ARTICOLO 2

Prestazioni sociali erogate e soggetti beneficiari

1 Le prestazioni potranno essere erogate nei limiti e con le modalità di seguito indicate:

a) Servizio di babysitteraggio:

Il servizio è rivolto alle famiglie, con minori a carico di età inferiore ad anni 6, nelle quali entrambi i genitori prestano attività lavorative, ovvero nei casi in cui uno o entrambi i coniugi siano portatori di handicaps gravi, ovvero manchi uno dei genitori, ovvero nei casi di malattia grave di uno dei genitori.

Il servizio potrà essere erogato sia nella forma assistenziale domiciliare, sia presso centri di accoglienza all'uopo realizzati, limitatamente al periodo di impegno di entrambi i genitori in attività lavorativa.

b) Servizio di sostegno psico-sociale integrato per minori.

Il servizio è diretto a progettare interventi mirati ad innalzare la qualità della vita dei minori, pertanto è rimessa agli operatori della ASL la valutazione dei casi abbinabili dell'intervento di sostegno. Non è prevista alcuna partecipazione economica dell'utente.

c) Affidamento familiare:

Il servizio è diretto a progettare interventi mirati ad innalzare la qualità della vita dei minori, deistituzionalizzare gli stessi e promuovere lo sviluppo della cultura solidale, nonché a ridurre i costi derivanti dai minori ospitati in istituto.

Il servizio si concretizza in aiuti, anche economici, a famiglie disposte ad ospitare i minori in particolari situazioni di disagio, pertanto non è ipotizzabile la partecipazione dell'utente.

d) Servizio integrato di segretariato sociale:

Il servizio è rivolto ad anziani, o coppie di anziani, soli, cui nessuno possa assicurare la necessaria assistenza.

Detto servizio si esplicherà in attività tese a fornire agli anziani l'assistenza per il disbrigo di pratiche e problemi burocratici, l'accompagnamento a visite specialistiche nell'ambito del territorio provinciale, organizzazione di viaggi culturali, organizzazione di manifestazioni a favore dell'anziano, orientamento per bisogni o problemi specifici, ritiro di medicinali e materiale sanitario fornito dalla ASL.

e) Servizio assistenza domiciliare integrata per anziani:

Il servizio è rivolto esclusivamente ad anziani, o coppie di anziani, soli, cui nessuno possa assicurare la necessaria assistenza.

Esso consiste in:

- Assistenza volta a stimolare il mantenimento dei rapporti sociali e familiari, a promuovere l'assistenza da parte di vicini;
- Servizi domestici, periodici o giornalieri, compresi anche quelli di lavanderia e guardaroba;
- Preparazione dei pasti, solo quando sia indispensabile per la condizione dell'assistito o fornitura di pasti a domicilio.
- Aiuto per la cura della persona e quant'altro ritenuto necessario dagli operatori, dall'assistente sociale o dal coordinatore del servizio.

Tali servizi richiedono sempre un intervento personalizzato da prestare con interesse e sensibilità.

Per l'ammalato del tutto inabile, almeno temporaneamente, l'intervento, oltre ad assicurare i servizi necessari, tenderà a sollecitare i familiari o chi per loro ad intervenire con un'assistenza continua fino alla completa guarigione.

Il servizio non potrà in ogni caso superare n. 4 ore giornaliere.

f) Centri sociali per anziani:

L'intervento è diretto a favorire l'integrazione sociale e prevenire il disagio tra generazioni, anche al fine di evitare l'isolamento dell'anziano nella società.

Il servizio dovrà tendere alla realizzazione di centri autogestiti, nei quali promuovere attività ludiche, ricreative e culturali, anche con l'ausilio di volontari, ai quali potrà essere riconosciuto un rimborso spese.

La frequenza dei centri è libera e gratuita.

- g) Servizi di assistenza e accompagnamento scolastico per portatori di handicaps.

Il servizio è rivolto agli alunni portatori di handicaps frequentanti la scuola dell'obbligo ed è completamente gratuito.

3. Dette prestazioni possono essere erogate soli nei confronti dei cittadini residenti

ARTICOLO 3

Indicatore della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni agevolate, il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione stessa, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.
3. L'indicatore della situazione economica del richiedente è determinata dalla somma degli elementi reddituali e degli elementi patrimoniali, calcolati con le modalità indicate ai successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
4. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica, determinato combinando gli elementi reddituali con gli elementi patrimoniali secondo quanto appresso disciplinato, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'articolo 6.

ARTICOLO 4

Criteri di valutazione della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8;

- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di £ 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ARTICOLO 5

Criteri di valutazione della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione reddituale, come definito dal precedente articolo 4, comma 1, è integrato con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:
 - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo alla stessa data del 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £ 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della tabella.
 - b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.
3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £ 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.
4. L'importo così determinato è moltiplicato per il coefficiente 0,20.

ARTICOLO 6

Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (scala di equivalenza)

1. I parametri da utilizzare a denominatore per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati come di seguito:

+ 0,35 per ogni componente oltre il quinto;
+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992 o di invalidità superiore al 66 %, o mutilato, o invalido di guerra o invalido per servizio appartenente alle categorie dalla 1 ^a alla 5 ^a ;
+ 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

ARTICOLO 7

Indicatore della situazione economica equivalente

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro determinato con le modalità di cui al precedente articolo, e quindi con la seguente formula:

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{I.S.E.}}{\text{P}}$$

Dove:

- I.S.E.E. = Indicatore della situazione economica equivalente;
- I.S.E. = Indicatore della situazione economica, determinato con le modalità di cui agli articoli 4 e 5;
- P = Parametro determinato come da tabelle di cui al precedente art. 6

Segue art. 7

2. La soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente entro la quale le prestazioni saranno erogate a totale carico dell'Ambito è fissata come segue per ogni singolo servizio :

SERVIZIO	Soglia dell'ISEE
Servizio all'infanzia e all'adolescenza	L. 10.000.000
Servizio area minori	L. 10.000.000
Servizio di sostegno psico-sociale integrato per minori	A totale carico dell'Ambito (1)
Progetto di promozione e gestione affido familiare	A totale carico dell'ambito (2)
Servizio integrato di segretariato sociale	L. 10.000.000 (3)
Servizio di assistenza domiciliare integrata per anziani (compreso il servizio di erogazione di pasti a domicilio)	L. 10.000.000
Centro sociale per anziani	A totale carico dell'ambito
Servizio di assistenza ed accompagnamento scolastico per portatori di handicaps	A totale carico dell'ambito, trattandosi di alunni che frequentano la scuola dell'obbligo

NOTE:

(1) L'intervento è posto a totale carico della spesa pubblica, in considerazione che esso è diretto a minori inseriti in famiglie socialmente emarginate, la cui condizione socio-economica risulti disagiata. La rilevanza sociale di detto intervento va ricercata nelle finalità dell'intervento stesso, che mirano ad evitare la marginalizzazione dei minori e le eventuali possibili devianze.

(2) L'intervento è posto a totale carico della spesa pubblica per le stesse considerazioni di cui al punto precedente, alle quali si aggiunge lo scopo di diminuire il ricovero in Istituti e l'allontanamento dai nuclei familiari.

(3) La quota di partecipazione si applica limitatamente ai servizi, diversi dalla semplice assistenza per le pratiche burocratiche, per i quali necessita la specifica attività di operatori (accompagnamento a visite mediche specialistiche, approvvigionamento beni di consumo e/o medicinali, ecc.).

Segue art. 7

3. Per i richiedenti il cui nucleo familiare espone un indicatore della situazione economica equivalente superiore alle soglie fissate al precedente comma 2, a fronte delle prestazioni sono fissate le seguenti quote di partecipazione:

A) Babysitteraggio:

Scaglionamento quote di partecipazione	Quota di partecipazione del richiedente
Fino a 10.000.000	L. 0
Da 10.000.001 a 12.500.000	L. 2.000 per ogni ora di prestazione
Da 12.500.001 a 15.000.000	L. 3.000 per ogni ora di prestazione
Da 15.000.001 a 20.000.000	L. 4.000 per ogni ora di prestazione
Da 20.000.001 a 25.000.000	L. 6.000 per ogni ora di prestazione
Da 25.000.001 a 30.000.000	L. 10.000 per ogni ora di prestazione
Oltre 30.000.000	Spesa a totale carico del richiedente

- B) Assistenza domiciliare anziani e segretariato sociale che comporta un'attività diretta a soddisfare i bisogni del singolo (tranne l'accompagnamento a visite specialistiche per il quale va aggiunto un costo Kilometrico come da successiva tabella) :**

Scaglionamento quote di partecipazione	Quota di partecipazione del richiedente
Fino a 10.000.000	L. 0
Da 10.000.001 a 12.500.000	L. 1.000 per ogni ora di prestazione
Da 12.500.001 a 15.000.000	L. 2.000 per ogni ora di prestazione
Da 15.000.001 a 20.000.000	L. 3.000 per ogni ora di prestazione
Da 20.000.001 a 30.000.000	L. 5.000 per ogni ora di prestazione
Da 30.000.001 a 40.000.000	L. 10.000 per ogni ora di prestazione
Oltre 40.000.000	Spesa a totale carico del richiedente

C) Servizio di accompagnamento a visite mediche specialistiche

Scaglionamento quote di partecipazione (valori espressi in Lire)	Quota di partecipazione del richiedente
Fino a 10.000.000	L. 0
Da 10.000.001 a 12.500.000	L. 1.000 per ogni ora di prestazione + L. 50 a Km
Da 12.500.001 a 15.000.000	L. 2.000 per ogni ora di prestazione + L. 100 a Km
Da 15.000.001 a 20.000.000	L. 3.000 per ogni ora di prestazione + L. 150 a Km
Da 20.000.001 a 30.000.000	L. 5.000 per ogni ora di prestazione + L. 200 a Km.
Da 30.000.001 a 40.000.000	L. 10.000 per ogni ora di prestazione + L. 300 a Km
Oltre 40.000.000	Spesa a totale carico del richiedente (costo ore + L. 400 a Km)

ARTICOLO 8

Modalità di richiesta delle prestazioni

1. Il richiedente la prestazione deve presentare, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alla Comunità Montana apposita istanza, corredata di una unica dichiarazione sostitutiva, a norma della Legge 04.01.1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. E' facoltà del cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far valere i mutamenti delle dichiarazioni familiari ed economiche. Il responsabile dell'ufficio preposto ai servizi sociali rilascia l'attestazione provvisoria, valida per 12 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e comunque non oltre il triennio di sperimentazione fissato dall'art. 1 D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (27 luglio 2002).
2. La dichiarazione presentata **al Comune di Navelli** è resa disponibile per ulteriore utilizzo da parte di altri soggetti erogatori di prestazioni sociali agevolate. Il Responsabile dell'ufficio preposto ai servizi sociali, a richiesta dell'interessato rilascia la certificazione secondo il modello tipo approvato dal Ministero della Solidarietà Sociale di concerto con il Ministero delle Finanze con D.M. 29/07/1999, riportato in allegato al presente Regolamento.
3. La dichiarazione di cui sopra, redatta conformemente al modello tipo approvato con il D.M. 29 luglio 1999 sopra citato, che parimenti si allega al presente Regolamento, può essere presentata al Comune di residenza o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla L. 30.12.1991, n. 413, che rilasciano l'attestazione provvisoria. In tal caso il richiedente potrà allegare alla domanda copia dell'attestazione. Sarà cura dell'Ente acquisire d'ufficio, ove possibile in formato elettronico, la dichiarazione stessa.
4. Qualora la dichiarazione sia presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale gli stessi possono rilasciare la certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente che avrà validità ad ogni effetto per

l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate previste dal presente Regolamento. Sarà cura dell'Ente verificare che nella certificazione presentata si faccia riferimento allo stesso nucleo familiare e che sia stato utilizzato il sistema di calcolo fissato con il presente Regolamento. ' .

- 5 - Il richiedente deve altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari , specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio immobiliare -
- 6 - L'Ufficio servizio sociale del Comune é tenuto a fornire ai richiedenti la necessaria assistenza -

Trattamento dei dati

1. I dati acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento.
2. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio servizi sociali, al quale è demandata la cura della riservatezza degli stessi e il loro utilizzo nel rispetto della legge n. 675/1996.
3. Il dichiarante, _____, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge 675/96 può rivolgersi, in ogni momento, all'Ufficio servizi sociali per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

ARTICOLO 10

Istruttoria richieste, termini del procedimento e accertamenti delle dichiarazioni

1. L'istruttoria delle richieste è demandata all'ufficio preposto ai servizi sociali.
2. Il Responsabile dell'ufficio, sentito il Segretario/Direttore Generale, può avvalersi anche di personale di altri uffici, ai fini del rispetto dei termini del procedimento.
3. L'istruttoria deve essere completata entro giorni 15 dalla richiesta. Ove si renda necessario acquisire elementi integrativi per il calcolo dell'ISE, nei termini di cui sopra, l'ufficio invita il richiedente a presentare la documentazione integrativa. In tale ipotesi, il termine è sospeso fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta. L'ufficio provvederà a concludere il procedimento entro giorni 10 dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
4. Ai fini degli accertamenti, il Responsabile dell'Ufficio servizi sociali invia alla Guardia di Finanza, competente per territorio, l'elenco dei beneficiari delle prestazioni sociali erogate
5. Il responsabile dell'Ufficio servizi sociali, nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 675/96, può disporre gli accertamenti per i dati ai quali può avere accesso.

ARTICOLO 11

Modalità dei versamenti

1. Il versamento delle quote di partecipazione è effettuato dal richiedente la prestazione:
 - a) anticipatamente entro il giorno 10 del mese di riferimento, quando trattasi di prestazioni a carattere continuativo;
 - b) entro lo stesso giorno, a consuntivo, quando trattasi di prestazioni a carattere saltuario erogate nel mese precedente.
2. Gli operatori addetti ai servizi avranno cura di indicare all'ufficio servizi sociali dell'Ente l'entità delle prestazioni a carattere continuativo, nonché, a consuntivo, le eventuali variazioni intervenute nel corso del mese, ovvero le circostanze che hanno impedito la prestazione. Le maggiori o minori prestazioni potranno essere conguagliate sulle quote del mese successivo.
3. Analogamente, per le prestazioni a carattere saltuario, gli operatori rimetteranno, entro il giorno 10 di ogni mese, a consuntivo, dettagliato prospetto nel quale dovranno essere indicati la tipologia e la durata della prestazione, il nominativo del beneficiario e l'eventuale quota di partecipazione.
4. Ai fini di cui sopra, agli operatori sarà fornito a cura dell'Ente l'elenco dei beneficiari con le relative quote di partecipazione.
5. I beneficiari potranno effettuare i versamenti sul conto corrente postale n. **12220679 intestato a COMUNE DI NAVELLI -**
- 6 - **L'Ufficio servizio sociali del Comune a richiesta dell'interessato, provvederà, a richiesta, alla compilazione dei necessari moduli.**

Sospensione dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate

1. La prestazione sociale agevolata, erogata
dal Comune, potrà essere sospesa qualora il
beneficiario non abbia provveduto a versare le quote di partecipazione per
almeno due mesi consecutivi.
2. Il Responsabile dell'Ufficio servizi sociali, accertato il mancato versamento delle
quote di partecipazione, invita il beneficiario a provvedervi, assegnando un
termine, ovvero a giustificare il mancato adempimento.
3. Qualora il mancato adempimento sia stato determinato da circostanze
oggettive che hanno ridotto le disponibilità finanziarie dell'assistito, lo stesso
può inoltrare richiesta di esenzione temporanea dal
pagamento delle quote di partecipazione e fino al perdurare della causa che
ha originato la situazione di difficoltà finanziaria.
- 4 - Sulla richiesta di esenzione si esprime, il Funzionario Respon-
sabile entro 15 giorni dalla richiesta.
- 5 - Il provvedimento di cui al punto precedente é notificato al ri-
chiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 13

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive che saranno successivamente emanate dallo Stato in base all'art. 3 comma 4 Del decreto legislativo n. 130 /2000 di modifica dell'art. 3 del decreto legislativo 109/98 e dell'art. 10, o dalla Regione troveranno immediata applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento.
2. In tali casi, in attesa dell'adeguamento delle norme regolamentari, si applicano le disposizioni recate dalla normativa sovraordinata.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e pubblicità

- 1 - Il presente Regolamento entra in vigore con l'apposizione del visto preventivo di legittimità da parte dell'Organo Regionale di Controllo.
- 2 - Per assicurarne la massima pubblicità del presente Regolamento, il Responsabile dell'Ufficio servizio sociali del Comune, provvederà a darne notizia anche con affissioni murali -

Da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sul presente provvedimento, l'attestazione della relativa copertura finanziaria come prescritto dall'Art. 55, comma 5, della legge 142/90.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Segretario Comunale
ROSA GIOVANNI

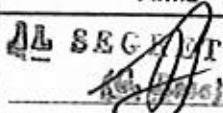


IL PRESIDENTE
FEDERICO PAOLO

Il Consigliere anziano

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

Adempimento	Data	Firma
È stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno <u>1/7/2000</u> (Art. 47, comma 1 - L. 142/90)	<u>1/7/2000</u>	 IL SEGRETARIO
La pubblicazione si è protratta per ____ gg. consecutivi dal ____ al ____ (Art. 47, comma 1 - L. 142/90)		
È stata trasmessa, con lettera n. <u>1632</u> , in data <u>1/7/2000</u> al Co.Re.Co. (Art. 45, comma 1 - L. 142/90)	<u>01/07/00</u>	 COMUNE DI NAVELLI Provincia L'Aquila
È divenuta esecutiva il giorno ____ ☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 47, comma 2 - L. 142/90) ☐ perchè decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.: ☐ dell'atto senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento nè siano stati richiesti chiarimenti od elementi integrativi; ☐ degli elementi integrativi o chiarimenti, richiesti dal Co.Re.Co. con nota n. ____ del ____ ed inviati in data ____ con nota n. ____ senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento; ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato, con nota n. ____ in data ____ di non avere riscontrato vizi di legittimità.		
È stata annullata con provvedimento del Co.Re.Co. n. ____ in data ____		